

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1398 del 20/03/2018
Oggetto	L.R. 7/2004 E S.M. E I. - CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTO AREA DEMANIALE DEL RIO RIPUGNINO IN COMUNE DI VERNASCA CON CAVI IN FIBRA OTTICA - CONCESSIONARIO: LEPIDA S.P.A. 6 cod.SISTEB: PC17T0027
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1457 del 20/03/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	

Questo giorno venti MARZO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, , determina quanto segue.

L.R 7/2004 E S.M. E I. - CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTO AREA DEMANIALE DEL RIO RIPUGNINO IN COMUNE DI VERNASCA CON CAVI IN FIBRA OTTICA -

CONCESSIONARIO: LEPIDA S.P.A. – cod.SISTEB: PC17T0027

LA DIRIGENTE

VISTI:

il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
la Legge n.37 del 5 gennaio 1994;
il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
la LR 18/5/1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale”;
la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”;
la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51;
la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, e la L. R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39;
le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzazione n. 895 del 18/6/2007, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 173 del 17/02/2014;
la legge 7/8/1990, n. 241;
il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
le deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015, n°99 del 30/11/2015 e n° 88 del 28/07/2016 con cui sono state conferite alla sottoscritta Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA :

- l'istanza, assunta al prot. ARPAE n° 13338 in data 24/10/2017, con cui la Società LEPIDA S.P.A., C.F./P.IVA 02770891204 con sede a Bologna, in persona del Responsabile unico del procedimento, ha domandato, ai sensi della LR 7/2004, la concessione per l'attraversamento del rio Ripugnino con cavi in fibra ottica in comune di Vernasca;
- la successiva nota, assunta al prot. ARPAE n°1731 in data 05/02/2018, con cui la Società Lepida fornisce integrazioni di natura tecnica al riguardo delle modalità esecutive dell'attraversamento di che trattasi;

VISTI gli elaborati allegati alla suddetta domanda;

PRESO ATTO :

- dell'avviso relativo alla domanda di concessione avvenuta in data 17/11/2017 sul BURERT n. 320 riguardo alla quale , nei termini previsti dalla L.R. n. 7/2004, non sono state presentate opposizioni e/o osservazioni;
- della nota , assunta al prot. ARPAE n°16281 del 29/12/2017 , con la quale l'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Affluenti Po, ha trasmesso “nulla osta idraulico” favorevole con prescrizioni;
- della nota , assunta al prot. ARPAE n°2513 del 13/02/2018, con la quale l'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Affluenti Po, ha confermato, a seguito delle integrazioni tecniche comunicate dalla Società richiedente, il “nulla osta idraulico” favorevole alle medesime condizioni;

DATO ATTO che il richiedente:

- in data 13/07/2017 ha versato l'importo di € 75,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;

- che ai sensi della D.G.R. 17.02.2014 n. 173 la Società Lepida S.p.a. è esonerata dal pagamento del canone di concessione e dal deposito cauzionale in analogia con gli Enti Locali in quanto è totalmente partecipata da Amministrazioni Pubbliche ed Enti di diritto pubblico;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:

A) di rilasciare per anni 19, sino al 31/12/2037, e per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, alla Società Lepida S.p.A., C.F./P.IVA02770891204 con sede a Bologna, la concessione per l'occupazione di area demaniale del rio Ripugnino, distinta al NCT del comune di Vernasca al Foglio 31 fronte mappale 318, con posa di n° 3 monotubi del diametro 50 mm secondo gli elaborati tecnici e disciplinare allegati al presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale;

B) di esonerare il concessionario dal pagamento del deposito cauzionale e del canone ai sensi della D.G.R. 173/2014 che prevede l'esenzione del canone in quanto è totalmente partecipata da Amministrazioni Pubbliche ed Enti di Diritto pubblico;

DA' ATTO CHE

- per ogni effetto di legge, la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;
- la presente determinazione dirigenziale e i relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- La presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati, che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nella presente concessione con particolare riguardo ai titolari di diritti sulle aree concesse o limitrofe;
- si provvederà in merito agli "obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" con gli adempimenti di cui al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 25.01.2016;
- Il presente atto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del T.U. 131/86, come specificato dalla circolare del Ministero delle Finanze della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia ° 44616 del 27.07.1999;
- si provvederà a trasmettere copia della presente determinazione all' Agenzia Regionale per la sicurezza Territoriale e la Protezione Civile -di Protezione Civile - Servizio Area Affluenti del Po" per quanto di competenza.

Dott.ssa Adalgisa Torselli
(firmato digitalmente)

DISCIPLINARE:

ART.1 - La concessione si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

ART.2 - Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

ART.3 - Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per :

- la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;
- la conservazione dei beni concessi;

ART.4 - E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'**Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica** espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale. Parimenti l'**Amministrazione Concedente** non è responsabile, sotto ogni qualsiasi aspetto, di eventuali danni venissero arrecati all'attraversamento in parola dalle piene del rio Lora.

E' a totale cura e onere del concessionario assicurarsi l'accessibilità alle aree demaniali suddette;

ART.5 - di rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 19 ovvero fino al 31/12/2037;

ART.6 - Le modalità del rinnovo della presente concessione, avverrà ai sensi della L.R. 7/2004.

Alla scadenza naturale della concessione, qualora non sia stata formalizzata istanza di rinnovo, il concessionario ha l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

ART.7 - Ai sensi dell'art. 19 , punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'**Amministrazione concedente e dell'Autorità Idraulica**, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica . In caso di revoca della concessione, mentre non creerà nel concessionario nessun diritto, comporterà l'obbligo di rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dalla Struttura concedente e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento.

ART.8 - Ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R.7/2004 , sono cause di decadenza:

- - destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- - sub concessione a terzi;
- - mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o tecniche;

ART.9 - **PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL NULLA OSTA IDRAULICO PROT. ARPAE 16281 IN DATA 29/12/2017**

- dovrà essere assicurata dal concessionario la custodia e conservazione dei beni concessi e la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone;

- sarà ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Autorità idraulica espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale;

- la concessione potrà essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo in essere risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze;

Nell'area in occupazione, compreso viabilità ed accessi:

✓ per quanto riguarda la sicurezza in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzo, gli accessi ecc. possano svolgersi senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa e dei varchi medesimi

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.